

# **COMUNE DI ROCCAFLUVIONE**

**(Provincia di Ascoli Piceno)**

**\*\*\*\***

## **REGOLAMENTO**

### **PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INFANZIA COMUNALE “LA CICOGNA”**

**\*\*\*\***

Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 29 aprile 2011  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 24 giugno 2011  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 29 dicembre 2020  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 27 del 11 luglio 2024  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 12 maggio 2026

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità del servizio**

1. Il presente Regolamento, in conformità alle leggi statali e regionali vigenti, disciplina il funzionamento del Centro per l'Infanzia "La Cicogna" avente sede nel Comune di Roccafluvione, via Pietro Nenni 2.

2. Il presente Regolamento definisce le modalità di accesso, l'organizzazione, il funzionamento e gli obiettivi educativi del centro.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per Centro per l'infanzia, la struttura educativa che accoglie bambine e bambini da 3 mesi a 36 mesi denominato "La Cicogna";
- per Amministrazione, il Comune di Roccafluvione.

4. Il Comune di Roccafluvione promuove la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando il sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli tramite il funzionamento del Centro per l'infanzia.

5. Sulla base dei principi espressi nella Costituzione, in attuazione della "Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia", il Centro per l'infanzia è un servizio pubblico che rappresenta un'opportunità educativa e sociale, istituito allo scopo di favorire, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico, sociale ed affettivo ed il pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini da 3 mesi a 3 anni nel rispetto delle loro esigenze e dei ritmi individuali di crescita e di apprendimento.

6. La realizzazione di tali finalità consegue al riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro individualità.

7. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione del Centro per l'infanzia con le famiglie, riconosciute come protagoniste del progetto educativo del centro, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle attività realizzate all'interno della struttura.

8. Il centro d'infanzia è istituito allo scopo di:

- assicurare ad ogni bambina e bambino un contesto di cura ed educazione che favorisca lo sviluppo psico-fisico, quello delle capacità relazionali, e le fasi dei primi apprendimenti, in un rapporto costante e sinergico di partecipazione e di cooperazione formativa con la famiglia;
- rispondere ai bisogni sociali e di cura educativa delle famiglie;
- valorizzare la genitorialità e le relazioni familiari;
- diffondere la cultura e i diritti dell'infanzia;
- promuovere l'autonomia e la socializzazione, educando alla consapevolezza e al rispetto delle diversità;
- rappresentare un punto di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale;
- promuovere raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

9. Nella sua autonomia istituzionale, l'Asilo Nido si configura come uno strumento per lo sviluppo della personalità del bambino, a completamento della sua educazione, in collaborazione con la famiglia ed in integrazione con tutti gli altri servizi ed istituzioni rivolti all'infanzia operanti sul territorio.

10. L'Asilo Nido ha rapporti di continuità con la Scuola Materna.

## **Art. 2**

### **Capienza dell'Asilo nido**

1. La capienza dell'Asilo Nido è determinata in base alle indicazioni contenute nella L.R. n. 9 del 13 maggio 2003 e nel Regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13.

## **Art. 3**

### **Utenza del servizio**

1. Hanno titolo all'ammissione all'Asilo Nido, nei limiti consentiti dalla capienza dei locali, i bambini residenti nel Comune di Roccafluvione, di età compresa tra tre mesi e tre anni.

2. I richiedenti saranno ammessi ad usufruire del servizio, nei limiti dei posti disponibili, in base ad una graduatoria redatta secondo l'ordine di priorità indicato dall'articolo 6.

3. L'Asilo Nido si articola in tre gruppi di bambini o sezioni aperte costituite in base all'età, al grado di sviluppo, ai bisogni ed alle caratteristiche psicofisiche.

4. Nessuna minorazione fisica o psichica e nessuna provenienza etnica o appartenenza religiosa, sociale e familiare possono costituire motivo di discriminazione o esclusione.

## **Art. 3 bis**

### **Ammissione dei bambini diversamente abili**

1. Le stimolazioni sensoriali, motorie, affettive, intellettive, creative che il Centro d'infanzia come struttura educativa può offrire, hanno particolare importanza per i bambini che presentano difficoltà nello sviluppo.

2. Pertanto i bambini diversamente abili, quelli in condizione di rischio o in particolare disagio hanno il diritto di frequentare il Centro d'infanzia e sono accolti con il concetto della piena integrazione.

3. Per l'inserimento dei bambini di cui al presente articolo l'Ufficio Servizi Scolastici prende atto delle segnalazioni del servizio di Neuro Psichiatria dell'ASL di competenza e collabora con detti servizi.

4. Specifici interventi possono essere previsti per favorire la frequenza e garantire la piena integrazione dei bambini disabili.

**Art. 4**  
**Domanda di ammissione**

1. La domanda di ammissione all'Asilo nido può essere presentata, per ciascun anno, entro la data stabilita dall'avviso pubblico predisposto dall'Ufficio comunale competente. Le domande dei residenti e dei non residenti, pervenute successivamente alla scadenza dell'avviso, saranno collocate in graduatoria nell'ordine cronologico di presentazione, in coda alla graduatoria già formata, e potranno essere ammesse nel corso dell'anno per la copertura di eventuali posti disponibili.

2. Possono presentare domanda i genitori dei bambini nati entro la data di scadenza delle iscrizioni stabilita dall'avviso pubblico.

3. Le domande di ammissione dovranno essere prodotte su appositi moduli predisposti dal Comune, corredati dalla seguente documentazione:

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), risultante dalla Dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 relativa ai redditi dell'anno di imposta in corso all'atto dell'iscrizione, ai fini della individuazione della misura della retta da corrispondere per la frequenza del nido;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formulazione della Graduatoria di accesso al servizio di Asilo Nido Comunale.
- Certificato di vaccinazione (non saranno ammessi bambini non sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie), esonero, omissione o differimento delle stesse;
- Certificazione medica indicante eventuali intolleranze alimentari;
- Fotocopia del documento d'identità del genitore/tutore firmatario della domanda;
- Certificazione medica attestante eventuali disabilità;

4. I genitori/tutori sono tenuti a comunicare tempestivamente modifiche o integrazioni alle indicazioni fornite nella domanda di iscrizione.

**Art. 5**  
**Ammissione all'asilo**

1. Le ammissioni, seguendo l'ordine stabilito dalla graduatoria, sono effettuate nel mese di luglio di ogni anno, ed ogni qualvolta nel corso dell'anno si rendano disponibili posti vacanti. L'Amministrazione comunale comunica, agli interessati utilmente collocati in graduatoria, l'ammissione al nido e la retta dovuta da corrispondere per la frequenza dello stesso.

2. All'atto dell'ammissione del bambino e, in ogni caso, prima che abbia inizio la frequenza, è necessario un colloquio preliminare delle educatrici con i genitori volto a favorire l'inserimento nel Nido. I genitori dovranno, altresì, consegnare al Nido un certificato medico rilasciato dal pediatra curante attestante l'idoneità del bambino alla frequenza.
3. L'inserimento dei nuovi ammessi deve avvenire con gradualità, in collaborazione con le famiglie, sulla base del piano educativo individuale. Nel periodo di inserimento dei nuovi iscritti va prevista l'elasticità di orario e la presenza di una figura parentale secondo le modalità concordate tra genitori e personale educativo tenendo presenti le esigenze dei bambini.
4. I bambini ammessi hanno titolo a frequentare l'Asilo Nido fino al compimento del terzo anno di età, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente per i disabili. Nel caso in cui il bambino frequentante il Nido, al compimento del terzo anno di età non possa essere iscritto alla Scuola Materna può rimanere nel Nido fino alla fine dell'anno scolastico, previa presentazione di giustificati motivi.
5. Sono ammessi al Nido prioritariamente i bambini disabili, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6. Ai bambini con disabilità fisico-psichica può essere prorogata la dimissione oltre il terzo anno, su richiesta della famiglia e sentita l'equipe socio-sanitaria competente territorialmente, non oltre il quarto anno d'età in relazione alle esigenze connesse con il programma educativo stabilito.
6. Il mancato ingresso del bambino nel Nido alla data prefissata per l'ammissione, senza giustificato motivo, comporterà la rinuncia ad usufruire del servizio.

## **Art. 6**

### **Criteri per la formulazione della graduatoria di ammissione**

1. L'ammissione all'Asilo Nido per i residenti sarà decisa nell'ambito dei posti disponibili, in base alle seguenti priorità indicate in ordine *decrescente* di importanza, qualora si verificasse la necessità di provvedere a selezione, stante l'elevato numero di iscrizioni:
  - a) bambini con disabilità certificata (ai sensi della Legge 104/92);
  - b) bambini già iscritti e frequentanti i servizi, previa presentazione di domanda di ammissione nei termini previsti dal bando (principio di continuità educativa);
  - c) bambini residenti nel Comune di Roccafluvione con entrambi i genitori (o il genitore in caso di famiglie monoparentali) lavoratori;
  - d) bambini residenti nel Comune di Roccafluvione con un solo genitore che lavora;
2. Le domande presentate dai non residenti saranno valutate secondo gli stessi criteri di cui al comma precedente, e daranno vita ad una graduatoria supplementare a cui potrà attingersi solo ad esaurimento della prima.
3. E' consentita l'iscrizione e l'ammissione al nido, anche al di fuori delle su riportate norme, previa adeguata relazione esplicativa sulla gravità dei casi fornita dagli enti competenti.
4. L'inserimento potrà essere effettuato con priorità sulla graduatoria esistente a condizione che sia disponibile un posto nel Centro d'infanzia.
5. L'ammissione al Centro per l'Infanzia è disposta dal responsabile del procedimento sulla base di apposita graduatoria redatta seguendo l'ordine cronologico del numero di protocollo della domanda di iscrizione. Nel caso pervengano domande di iscrizione in numero superiore al limite di capienza della struttura la graduatoria verrà predisposta secondo i criteri di cui al comma 1 e in caso di parità di

posizione all'interno della graduatoria stessa, si utilizzerà il criterio dirimente dell'ordine cronologico (si darà preferenza alla domanda oggetto di eventuale preiscrizione pervenuta al protocollo sempre in ordine temporale oppure alla domanda di iscrizione pervenuta per prima al protocollo).

6. Le istanze di ammissione presentate oltre la data di scadenza saranno inserite in graduatoria rispettando l'ordine cronologico come specificato al precedente punto 5.

7. Qualora entro la scadenza di cui al comma 1 non pervengano domande sufficienti a raggiungere l'intera capienza del centro infanzia, potranno essere ammessi a frequentare il centro i bambini le cui domande sono state presentate oltre il termine suddetto e nel corso dell'anno scolastico.

8. In caso di rinuncia alla fruizione del servizio, il posto resosi disponibile sarà assegnato al primo in graduatoria non ammesso inizialmente per mancanza di disponibilità dei posti. In caso di rifiuto all'ammissione al servizio da parte di questi, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

### **Art. 7**

#### **Rinunce**

1. Il genitore che intende rinunciare al servizio deve far pervenire formale richiesta scritta al protocollo dell'Ente, entro il 15 del mese, con decorrenza dal mese successivo, pena il pagamento anche della retta di tale ultima mensilità;

2. Non sono ammesse rinunce verbali o telefoniche.

3. L'assenza ingiustificata, protrattasi per oltre due settimane, determina la decadenza dall'inserimento, oltre al pagamento della somma dovuta.

### **Art. 8**

#### **Riconferme e trasferimenti**

1. I bambini frequentanti hanno diritto al completamento del ciclo previsto all'interno del nido comunale.

2. Non sono consentite domande di trasferimento, salvo motivate giustificazioni.

### **Art. 9**

#### **Retta di frequenza**

1. Le famiglie saranno tenute alla corresponsione di una retta mensile di frequenza determinata dalla Giunta comunale, in misura differente per fasce crescenti reddito ISEE, comprovante la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del bambino.

2. Le rette di frequenza "Part - time" sono anch'esse determinate dalla Giunta comunale, applicando una riduzione percentuale alle rette stabilite per il tempo pieno.

3. Le famiglie non residenti saranno tenute alla corresponsione di una retta mensile di frequenza determinata dalla Giunta comunale, anche in misura differente dai residenti, per fasce crescenti reddito ISEE, comprovante la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del bambino.

4. Le rette di frequenza vengono determinate sulla base dell'attestazione ISEE in corso di validità per l'anno di riferimento. Entro il giorno 15 febbraio di ogni anno, fatte salve motivate eccezioni che ne precludano l'osservanza, sarà pertanto necessario presentare la nuova attestazione ISEE valida per l'annualità di riferimento.

5. A coloro che non presenteranno la dichiarazione sostitutiva unica sarà applicata la retta di frequenza nella misura massima.

6. Si farà luogo a dimissioni d'ufficio nei seguenti casi:

- per morosità nel pagamento mensile della retta: l'Ente verificherà la puntualità dei pagamenti e in caso di mancato pagamento, decorsi inutilmente 10 giorni dalla ricezione del sollecito l'utente verrà automaticamente considerato rinunciatario e non sarà più ammesso al Centro;
- per inadempienza alle norme del presente Regolamento;
- in caso di assenze prolungate non giustificate dopo un approfondimento dei motivi dell'assenza;
- in ogni caso non si provvederà all'inserimento del bambino dopo la pausa estiva se non in regola con il pagamento delle rette dell'anno scolastico precedente.

### **Art. 10**

#### **Calendario e orario di funzionamento del Nido**

1. Il Nido rimane aperto dal mese di settembre fino al mese di luglio di ogni anno. Gli orari di apertura sono i seguenti:

a) Orario normale: dal Lunedì a Venerdì dalle ore 07:30 alle ore 17:00;

b) Orario part-time: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 14:00-14:30.

2. Orari particolari saranno concordati con le famiglie, compatibilmente con le disponibilità dell'Amministrazione.

### **Art. 11**

#### **Amministrazione e gestione**

1. All'Amministrazione dell'Asilo Nido provvede l'Ente con un proprio Funzionario responsabile.

2. I servizi verranno affidati, tramite appalto, a ditte specializzate nel settore, secondo le norme che regolano la materia, e le attività relative riguarderanno sia i servizi educativi ed ausiliari, compresa la sostituzione del personale addetto alla cucina. (\*)

3. Il personale dovrà possedere le competenze necessarie per assicurare l'attività didattico-pedagogica e dovrà fornire un'adeguata assistenza igienicosanitaria al bambino.

(\*) Art. 11 c. 2 modificato con Delibera C.C. n. 30 del 24/06/2011

### **Art. 12**

#### **Comitato di gestione**

1. Presso l'Asilo Nido è istituito un Comitato di gestione, così composto:

! Presidente: Sindaco o suo delegato;

□ 1 Consigliere comunale di minoranza, designato dal gruppo stesso.

5 Membri, di cui:

□ 2 rappresentanti dei genitori designati dall'Assemblea dei genitori che frequentano il Nido;

- 1 rappresentante della Ditta o Cooperativa sociale che gestisce l'Asilo Nido;
  - il Responsabile comunale del Settore competente o suo delegato;
  - 1 Rappresentante del personale educativo.
2. Il Comitato di gestione dura in carica 2 (due) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
  3. Le funzioni di componente il Comitato sono gratuite.

### **Art. 13** **Funzioni del Comitato di gestione**

1. Il Comitato di Gestione svolge i seguenti compiti:
  - a) potenzia e coordina i rapporti con le famiglie;
  - b) partecipa alla realizzazione dei programmi educativi;
  - c) promuove incontri su temi specifici;
  - d) esamina la graduatoria formata dal Responsabile del servizio.
  - e) formula pareri e proposte per migliorare la gestione dei servizi;
  - f) formula le proposte di modifica al presente Regolamento;
  - g) cura i rapporti con le altre strutture per l'Infanzia;
  - h) vigila sull'esatta osservanza del presente Regolamento.

### **Art. 14** **Funzionamento del Comitato di gestione**

1. Il Comitato di Gestione si riunisce almeno una volta l'anno, di norma all'inizio di ogni anno, ed è convocato dal Presidente.
2. Le riunioni sono valide con almeno la presenza di almeno 4 (quattro) componenti.

### **Art. 15** **Personale addetto al nido**

1. Il personale addetto al Nido, nel numero rispondente alle disposizioni di cui alla Legge regionale n. 9/2003 e dal Regolamento n. 13 del 22/12/2004, sarà fornito dalla Ditta o Cooperativa Sociale affidataria dei servizi e dovrà possedere i titoli abilitativi previsti dalle norme vigenti in materia, con preferenza ai soggetti residenti nel territorio comunale.
2. Il personale addetto al Nido è diviso, a seconda delle mansioni svolte, in personale preposto all'attività educativa e personale addetto ai servizi ausiliari.
3. Il personale dovrà possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia e sarà tenuto a partecipare ad ogni iniziativa e corso di aggiornamento.
4. Al personale addetto sarà applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli accordi decentrati.

**Art. 16**  
**Compiti e attribuzioni del personale educativo del nido**

1. Il personale educativo deve assolvere i compiti richiesti per il soddisfacimento delle esigenze del bambino, quali:
  - a) alimentazione e osservanza della dieta;
  - b) igiene personale;
  - c) vigilanza;
  - d) attività socio-pedagogica e ricreativa;
  - e) regolamentazione e modalità degli inserimenti al nido.
2. Dovrà, altresì, svolgere ogni azione che consenta il soddisfacimento ottimale dei bisogni del bambino, usando le tecniche della psicopedagogia dell'infanzia, coadiuvato dal personale ausiliario. Ha anche il compito di segnalare al pediatra o all'assistente sanitario i casi di indisposizione e di assenza per malattia del bambino.
3. Il personale ausiliario dovrà garantire la pulizia quotidiana dei locali, degli arredi e delle attrezzature e provvedere alle varie operazioni della cucina e di lavanderia, oltre a prestare dovuta assistenza ai bambini.

**Art. 17**  
**Alimentazione**

1. Le tabelle dietetiche sono determinate dal servizio dell'ASUR territorialmente competente che potrà predisporre diete personalizzate per particolari condizioni fisio-patologiche del bambino certificate dal pediatra personale.
2. Non è ammessa la somministrazione di farmaci consegnati dai genitori, salvo comprovati casi di necessità.
3. E' consentita la somministrazione di alimenti preparati fuori dal nido.
4. La tabella dietetica di giornata deve essere esposta nei locali dell'Asilo Nido.

**Art. 18**  
**Vigilanza sanitaria e assicurazioni**

1. La vigilanza igienico-sanitaria del Nido è svolta dall'ASUR che vi provvede con proprio personale tecnico e sanitario.
2. La riammissione del bambino, dopo un periodo di malattia superiore a 4 (quattro) giorni consecutivi avviene su presentazione di apposita certificazione medica.
3. Per ogni bambino sarà tenuta apposita scheda individuale dove saranno registrate le indicazioni utili per il normale sviluppo.
4. Ciascun bambino accolto nel Nido dovrà essere assicurato contro i rischi di infortunio.

**Art. 19**  
**Disposizioni finali**

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applica la normativa statale e regionale

vigente in materia.

**Art. 20**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.